COMUNE DI SALERNO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA **Num: 1359**

OGGETTO: **REGOLAMENTO TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI - PROVVEDIMENTI**

(Pro. N. 2008/1392)

L'anno duemilaotto addì dodici del mese di Dicembre, alle ore 12:40, in Salerno e nella Sala delle adunanze del Palazzo di Città; a seguito di avvisi, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti ed assenti:

DE LUCA VINCENZO	P
AVOSSA EVA	P
CALABRESE GERARDO	P
CASCONE LUCA	P
CONFORTI LUCIANO	P
DE MAIO DOMENICO	A
DE PASCALE AUGUSTO	P
FIORE ANIELLO	P
GUERRA ERMANNO	A
MARAIO VINCENZO	P
PICARONE FRANCESCO	P

Presiede l'adunanza DE LUCA VINCENZO Presidente , partecipa alla seduta il Segretario Generale CALIENDO GENNARO.

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, sentito il relatore PICARONE FRANCESCO, chiusa la discussione, pone in votazione, per l'approvazione, la proposta formulata dal dirigente sottoscrittore della regolarità tecnica integralmente retro riportata, munita, ove previsti, dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 comma I del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 96 dello statuto comunale.

La votazione, espressa in forma palese, ha dato il seguente risultato:
Approvata ad unanimità.

Il Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità della delibera.
La votazione, espressa in forma palese, ha dato il seguente risultato:
Approvata ad unanimità.

Del che è verbale

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to CALIENDO GENNARO

IL PRESIDENTE
F.to DE LUCA VINCENZO

In continuazione di seduta

LA GIUNTA

Premesso:

- che con deliberazione consiliare n. 188 del 29.12.1995, esecutiva a tutti gli effetti di legge, è stato approvato il Regolamento per la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani;
- che il Consiglio Comunale con le deliberazioni n. 6 del 23.03.2005, n. 60 del 28.12.2007 e n.49 del 25-11-2008, esecutive a tutti gli effetti di legge, ha apportato delle modifiche al testo originario;
- che il Consiglio Comunale con delibera n. 49 del 25/11/08 ha approvato, in applicazione dei nuovi criteri (metodo normalizzato), le tariffe per la Tarsu per l'anno 2009 in grado di coprire il 100% dei costi da imputare al servizio di Igiene Urbana, tenuto conto del relativo piano economico finanziario, giusta deliberazione della G.C. n.1283 del 28-11-2008;

Dato atto che sono stati convocati i Sindacati Confederali: CGIL, CISL e UIL, le Associazioni dei Consumatori: Federconsumatori della Provincia di Salerno, Adiconsum e Adoc i Sindacati dei Pensionati: SPI, FNP e UILP nonché le seguenti Associazioni: Ascom, Cna, Cassa Artigiani, Conf. Artigianato, Cidec, Conf. Esercenti, ACAI, CLAAI e Confindustria, per una consultazione ed, anche eventualmente, per proposte;

Esaminate le proposte nel frattempo pervenute dalle Associazioni per l'applicazione della Tarsu, quale l'applicazione dell'indicatore ISEE e l'estensione delle agevolazioni, anche, in considerazione della grave crisi finanziaria in atto;

Ritenuto, di conseguenza, opportuno riformulare il sistema delle esenzioni e delle agevolazioni di cui all'art. 10 del regolamento per la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani come approvato con delibera consiliare n. 188 del 29/12/1995 e successive modifiche nonché introdurre una norma transitoria per il 2009 che vada a mitigare gli effetti del nuovo sistema tariffario e precisamente:

Art.10

Esenzioni ed agevolazioni

1) Sono esenti dalla tassa:

a) i contribuenti titolari di pensione minima (sociale, vecchiaia, invalidità,reversibilità,..) in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- abitazione non di lusso (A1 – A7 – A8);
- tutti gli occupanti l'abitazione sono stati iscritti nell'anagrafe del Comune di Salerno per l'intero anno precedente;
- sono sprovvisti di redditi immobiliari e/o di qualsiasi altra natura ;
- nessun componente del nucleo familiare svolge alcuna attività lavorativa;

b) le superfici di cui al successivo art. 12, comma 5, qualora la tassa giornaliera non è superiore ad € 15,00 (quindici/00);

2) Il contribuente può richiedere un'agevolazione pari al 30% della tassa complessiva, riferita alla unità adibita ad abitazione con esclusione delle pertinenze,qualora siano verificati tutti i seguenti requisiti:

- l'abitazione non sia di lusso (A1 – A7 – A8) e rientri nei parametri di cui al comma successivo;
- tutti gli occupanti l'abitazione siano stati iscritti nell'anagrafe del Comune di Salerno nell'intero anno precedente e siano sprovvisti di redditi immobiliari e/o di qualsiasi altra natura, con esclusione dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del proprio nucleo familiare ;
- l'unità immobiliare sia adibita esclusivamente ad abitazione principale;
- l'indicatore ISEE del nucleo familiare le persone che occupano l'abitazione non sia superiore ad € 5.000,00 (cinquemila/00) o in alternativa un reddito imponibile del nucleo stesso non superiore a € 10.000,00; .
- sia stata assolta la tassa nell'anno precedente a quello per il quale viene richiesta l'agevolazione;
- non è cumulabile con altre agevolazioni e/o riduzioni a qualsiasi titolo richieste;

3) Al fine di ottenere le esenzioni e le agevolazioni dovrà essere prodotta apposita documentazione da cui risultino i requisiti e le condizioni indicate entro il 31 luglio dell'anno di riferimento.

4) Le esenzioni e le agevolazioni hanno effetto per il solo anno in cui è stata presentata la relativa richiesta.

5) La somma relativa alle esenzioni ed agevolazioni di cui al comma 1 punto a), ed al comma 2, sono iscritti in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione stessa, ai sensi dell'art. 67, comma 3, del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

ART.15 - BIS
NORMA TRANSITORIA

Nell'ambito degli interventi socio-assistenziali ai nuclei familiari residenti nel Comune alla data del 1-1-2008 e con iscrizione nel ruolo Tarsu non successiva a tale data viene assicurata per le utenze domestiche classificate o classificabili nelle categorie catastali A2, A3, A4, A5 ed A6 l'invariabilità del prelievo fiscale per il solo anno 2009 rispetto alla tassa iscritta a ruolo per l'annualità 2008, laddove l'importo derivante dalla nuova tariffa sia superiore, con le seguenti prescrizioni:

1) per i nuclei familiari costituiti da una sola persona ed una superficie dichiarata non inferiore a mq. 30 e non superiore a mq 100;

2) per i nuclei familiari costituiti da due persone ed una superficie dichiarata non inferiore a mq. 45 e non superiore a mq 130;

3) per i nuclei familiari costituiti da tre persone ed una superficie dichiarata non inferiore a mq. 60 e non superiore a mq 150;

4)per i nuclei familiari costituiti da quattro persone ed una superficie dichiarata non inferiore a mq. 75 e non superiore a mq 160;

5) per i nuclei familiari costituiti da cinque persone ed una superficie dichiarata non inferiore a mq. 90 e non superiore a mq 170;

6) per i nuclei familiari costituiti da sei persone ed una superficie dichiarata non inferiore a mq. 100 e non superiore a mq 180;

7) per i nuclei familiari costituiti da più di sei persone la superficie dichiarata non deve essere inferiore a mq. 100 più 10 mq per ogni componente in più oltre i sei;

8) per tutte le ipotesi, di cui ai punti precedenti, viene riconosciuta l'invarianza della spesa a condizione che la superficie inferiore rispetto a quella minima richiesta sia adeguatamente dimostrata o accertata.

Nella determinazione della superficie minima e massima di cui ai punti precedenti non vanno comprese le superficie accessorie relative alle pertinenze. Qualora sia intervenuto nel corso del 2008 un aumento di superficie denunciata, per effetto di cambio di domicilio, l'invariabilità del prelievo fiscale è determinata calcolando per l'intero 2009 la nuova superficie denunciata.

L'agevolazione necessaria a garantire l'invariabilità del prelievo fiscale rispetto all'anno 2008 non è cumulabile con le agevolazioni previste all'art. 10.

Ai contribuenti che presenteranno, entro il termine del 30 settembre 2009, denunce di variazione delle superficie già denunciate, ai fini dell'applicazione della TARSU, non verranno addebitati interessi e sanzioni.

Visto il D. Lgs. n. 507/1993 nonché il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto, altresì, il comma 16, dell'art. 53, della legge 23.12.2000, n. 388, come modificato dal comma 8, dell'art. 27, della legge n. 448/2001, che stabilisce quale termine per l'approvazione dei regolamenti relativi alle entrate degli enti locali la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Rilevato il parere favorevole del Direttore del Settore Tributi in ordine alla regolarità tecnica nonchè il parere favorevole del Direttore del Settore Ragioneria in ordine alla regolarità tecnica contabile della presente proposta di deliberazione;

DELIBERA

1) Per le ragioni e considerazioni espresse in premessa approvare, come approva, quale proposta al Consiglio Comunale, le seguenti modifiche ed integrazioni al Regolamento per l'applicazione della Tassa Rifiuti Solidi Urbani, come da ultimo modificato con delibera n.49 del 25-11-2008, come di seguito riportate:

L'art. 10 " Esenzioni ed agevolazioni" è così sostituito:

Art.10

Esenzioni ed agevolazioni

1) Sono esenti dalla tassa:

a) i contribuenti titolari di pensione minima (sociale, vecchiaia, invalidità,reversibilità,..) in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- abitazione non di lusso (A1 – A7 – A8);
- tutti gli occupanti l'abitazione sono stati iscritti nell'anagrafe del Comune di Salerno per l'intero anno precedente;
- sono sprovvisti di redditi immobiliari e/o di qualsiasi altra natura ;
- nessun componente del nucleo familiare svolge alcuna attività lavorativa;

b) le superfici di cui al successivo art. 12, comma 5, qualora la tassa giornaliera non è superiore ad € 15,00 (quindici/00);

2) Il contribuente può richiedere un'agevolazione pari al 30% della tassa complessiva, riferita alla unità adibita ad abitazione con esclusione delle pertinenze,qualora siano verificati tutti i seguenti requisiti:

- l'abitazione non sia di lusso (A1 – A7 – A8) e rientri nei parametri di cui al comma successivo;
- tutti gli occupanti l'abitazione siano stati iscritti nell'anagrafe del Comune di Salerno nell'intero anno precedente e siano sprovvisti di redditi immobiliari e/o di qualsiasi altra natura, con esclusione dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del proprio nucleo familiare ;
- l'unità immobiliare sia adibita esclusivamente ad abitazione principale;
- l'indicatore ISEE del nucleo familiare le persone che occupano l'abitazione non sia superiore ad € 5.000,00 (cinquemila/00) o in alternativa un reddito imponibile del nucleo non superiore a € 10.000,00 .
- sia stata assolta la tassa nell'anno precedente a quello per il quale viene richiesta l'agevolazione
- non è cumulabile con altre agevolazioni e/o riduzioni a qualsiasi titolo richieste

3) Al fine di ottenere le esenzioni e le agevolazioni dovrà essere prodotta apposita documentazione da cui risultino i requisiti e le condizioni indicate entro il 31 luglio dell'anno di riferimento.

4) Le esenzioni e le agevolazioni hanno effetto per il solo anno in cui è stata presentata la relativa richiesta.

5) La somma relativa alle esenzioni ed agevolazioni di cui al comma 1 punto a), ed al comma 2, sono iscritti in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione stessa, ai sensi dell'art. 67, comma 3, del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

All'art .15 segue l'art. 15 bis come di seguito:

NORMA TRANSITORIA

Nell'ambito degli interventi socio-assistenziali ai nuclei familiari residenti nel Comune alla data del 1-1-2008 e con iscrizione nel ruolo Tarsu non successiva a tale data viene assicurata per le utenze domestiche classificate o classificabili nelle categorie catastali A2, A3, A4, A5 ed A6 l'invariabilità del prelievo fiscale per il solo anno 2009 rispetto alla tassa iscritta a ruolo per l'annualità 2008, laddove l'importo derivante dalla nuova tariffa sia superiore, con le seguenti prescrizioni:

1) per i nuclei familiari costituiti da una sola persona ed una superficie dichiarata non inferiore a mq. 30 e non superiore a mq 100;

2) per i nuclei familiari costituiti da due persone ed una superficie dichiarata non inferiore a mq. 45 e non superiore a mq 130;

3) per i nuclei familiari costituiti da tre persone ed una superficie dichiarata non inferiore a mq. 60 e non superiore a mq 150;

4) per i nuclei familiari costituiti da quattro persone ed una superficie dichiarata non inferiore a mq. 75 e non superiore a mq 160;

5) per i nuclei familiari costituiti da cinque persone ed una superficie dichiarata non inferiore a mq. 90 e non superiore a mq 170;

6) per i nuclei familiari costituiti da sei persone ed una superficie dichiarata non inferiore a mq. 100 e non superiore a mq 180;

7) per i nuclei familiari costituiti da più di sei persone la superficie dichiarata non deve essere inferiore a mq. 100 più 10 mq per ogni componente in più oltre i sei;

8) per tutte le ipotesi, di cui ai punti precedenti, viene riconosciuta l'invarianza della spesa a condizione che la superficie inferiore rispetto a quella minima richiesta sia adeguatamente dimostrata o accertata.

Nella determinazione della superficie minima e massima di cui ai punti precedenti non vanno comprese le superficie accessorie relative alle pertinenze. Qualora sia intervenuto nel corso del 2008 un aumento di superficie denunciata, per effetto di cambio di domicilio, l'invariabilità del prelievo fiscale è determinata calcolando per l'intero 2009 la nuova superficie denunciata.

L'agevolazione necessaria a garantire l'invariabilità del prelievo fiscale rispetto all'anno 2008 non è cumulabile con le agevolazioni previste all'art. 10.

Ai contribuenti che presenteranno, entro il termine del 30 settembre 2009, denunce di variazione delle superficie già denunciate, ai fini dell'applicazione della TARSU, non verranno addebitati interessi e sanzioni.

2) Stabilire, come stabilisce, di applicare le modifiche e le integrazioni introdotte con il presente atto deliberativo a decorrere dall'anno fiscale 2009;

3) Comunicare le presenti modifiche ed integrazioni al Regolamento per la tassa smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni al Ministero delle finanze ai sensi dell'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446/1997;

4) Mandare al Settore Tributi per l'esecuzione ed al Settore Ragioneria per i provvedimenti conseguenziali.

- SETTORE TRIBUTI -

Visto per la regolarità tecnica, secondo il parere espresso nella parte narrativa della presente proposta di deliberazione.

IL DIRIGENTE

Favorevole

Si dichiara la regolarità contabile della presente proposta di deliberazione.

IL RAGIONIERE CAPO

Parere favorevole in ordine alla legittimità del presente atto, ai sensi dell'art. 93 dello Statuto Comunale, sulla base dei pareri tecnico e contabile espressi.

Il Segretario Generale